|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | _assets/fnc-doc-assets-assets/logo-fnc.png |  |
| _assets/fnc-doc-assets-assets/icona-documento.png |  |  |
| Strumenti di lavoro | Roma, 15 ottobre 2016 |
|  |  |
|  | **Check list – La comunicazione dei beni ai soci e la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni** |
|  |  |

Premessa

Nello specifico si tratta di due comunicazioni distinte, contenute in due modelli diversi:

* la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento (Provv. 2.8.2013 n. 94902[[1]](#footnote-1));
* la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni concessi dall'impresa (Provv. 2.8.2013 n. 94904[[2]](#footnote-2)).

I due adempimenti hanno nature normative diverse e soprattutto obiettivi diversi fra loro.

Infatti, la Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e ai famigliari deriva da un preciso intento di ottemperare, come si vedrà in seguito, alla modifica dell’art. 67, c.1, lett. h-ter) TUIR, il quale ha introdotto una nuova tipologia di reddito derivante appunto dal godimento in capo al socio o famigliare dell’imprenditore del bene concesso a quest’ultimo soggetto dalla società/impresa.

Mentre la Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni eseguite nei confronti della società, fa capo all’intento dell’agenzia delle entrate di considerare anche finanziamenti e capitalizzazioni nella ricostruzione sintetica del reddito dei soggetti destinatari di tali operazioni.

Nella tabella che segue è possibile vedere nel dettaglio le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia delle Entrate ad introdurre tale duplice adempimento.

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE** | **MOTIVAZIONE** |
| COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI | L’adempimento deriva dall'art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011, in base al quale, al fine di garantire l'attività di controllo, l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.  |
| COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI | L’adempimento deriva* dal co. 36-septiesdecies, secondo cui l'Agenzia delle Entrate, in aggiunta all’attività di controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano beni concessi in godimento dall'impresa, deve tener conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società;
* dall'art. 7 co. 12 del DPR 605/73, secondo cui è facoltà del Direttore dell'Agenzia delle Entrate richiedere alle imprese dati in possesso di queste ultime ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti.
 |

In quest’ambito va ulteriormente segnalato che le due comunicazioni sono indipendenti l’una dell’altra poiché ogni comunicazione prescinde dall’altra.

L’adempimento

La scadenza

Scade il 31 ottobre 2016 (il 30 ottobre cade di domenica) l’obbligo di inviare la comunicazione telematica dei beni ai soci e dei finanziamenti concessi da parte di quest’ultimi alla società, con riferimento al periodo d’imposta 2015.

|  |
| --- |
| Con **provvedimento n. 54581/2014** l’agenzia delle entrate ha, dopo numerose proroghe[[3]](#footnote-3), infatti, fissato il termine con la modalità che segue:***Il punto 5.5 del provvedimento del 2 agosto 2013, numero di protocollo 2013/94904, è modificato come segue: “5.5 La comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.”*** |

|  |
| --- |
| Nota bene - Qualora il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi dovesse venire anticipato o fatto slittare in avanti nel tempo, tale adempimento modificherà automaticamente la propria data di scadenza per l’invio telematico. |

**Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare**

Per l’anno 2015 il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi è stato il 30.09.2016, pertanto il termine ultimo per l’adempimento di cui si tratta cade il giorno 30.10 (posticipato al giorno 31.10).

**Soggetti con esercizio diverso dall’anno solare**

I contribuenti con esercizio a cavallo dell’anno solare, dovranno, diversamente da quanto sopra, prendere a riferimento come data di scadenza di presentazione del modello Unico l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

LA COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE IN GODIMENTO DEI BENI AI SOCI

Il contenuto – Aspetti generali

L’art. 2, comma 36-terdecies, del DL 138/2011 ha disposto che:

|  |
| --- |
| *La “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore” costituisce reddito diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore del bene.* |

Infatti il comma 36-terdecies, del decreto ha modificato l’art. 67, co. 1, del TUIR, prevedendo, attraverso la lettera h-ter)[[4]](#footnote-4), una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. La suddetta differenza, ai sensi del comma 36-quinquiesdecies del decreto *“(...) concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (...)”* del bene medesimo.

**Nella pratica** ogni qual volta si verifichi che un bene dell’azienda viene, salvo diverse eccezioni, concesso in godimento al socio o a un famigliare dell’imprenditore, per un valore che sia diverso da quello di mercato, viene a configurarsi in capo al soggetto che lo utilizza un reddito diverso da dichiarare nel quadro RL della dichiarazione del percettore.

|  |
| --- |
| **LA PRECISAZIONE DELLA CIRC. 24/E/2012****Le suddette disposizioni regolano l’ipotesi in cui i beni relativi all’impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.** |

**ESEMPIO**:

**Un immobile viene concesso al socio di una srl. L’ immobile ha un valore di mercato di 40.000. Il socio lo utilizza quale abitazione a titolo gratuito.**

In tale situazione, non sussistendo esborso alcuno di denaro fra il socio e la società, trattandosi di concessione in godimento gratuito, viene a configurarsi una situazione nella quale il socio consegue un reddito, ai sensi del citato art. 67, co. 1, lett. h-ter) TUIR, consistente nella differenza fra il valore di mercato e il valore della concessione fattagli, cioè pari zero. Ecco allora che su tale differenza, pari ad euro 40.000 il socio dovrà corrispondere le giuste imposte nel quadro RL poiché trattasi di un reddito conseguito, diciamo così, in linea indiretta.

Così pure anche, rientra in tale tipologia di reddito la concessione dell’immobile ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del bene stesso.

**I DESTINATARI DELL’ADEMPIMENTO**

Destinatari delle disposizioni di cui si tratta sono:

* i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti),
* i soggetti che li ricevono (utilizzatori).

|  |
| --- |
| **IMPORTANTE**Gli obbligati all’adempimento, qualora ne sussistano gli effettivi presupposti, sono in alternativa o i soggetti concedenti, oppure, in loro vece, i soggetti utilizzatori del bene.La comunicazione viene quindi effettuata una sola volta, o dal concedente o dall’utilizzatore. **IN PARTICOLARE SONO DA CONSIDERARE QUALI SOGGETTI “UTILIZZATORI” COLORO CHE beneficiano dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata (cfr. Circ. 24/E)** |

Sono interessati dalla disposizione in qualità di **soggetti concedenti**:

1. l’imprenditore individuale;
2. le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
3. le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
4. le società cooperative;
5. le stabili organizzazioni di società non residenti;
6. gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

|  |
| --- |
| **Restano escluse dall’applicazione della norma le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.** |

Sono invece interessati dalla disposizione in qualità di **soggetti utilizzatori:**

1. i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;
2. i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.
3. il soggetto residente e non residente (cfr. articolo 23, comma 1, lettera f) che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato
4. i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera a).

|  |
| --- |
|  SONO DA CONSIDERARE QUALI FAMIGLIARI DELL’IMPREDITORE E DEI SOCI:ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR:* il coniuge,
* i parenti entro il terzo grado
* gli affini entro il secondo grado.
 |

**SOGGETTI UTILIZZATORI COMUNQUE ESCLUSI**

Sono considerati tali tutti coloro che sono utilizzatori **E** che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso, così come configurato nelle righe precedenti (quadro RL).

Nella pratica l'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:

* un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore;
* sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d'imposta e che vada incluso nel quadro RL.

**CASI DI ESONERO SOGGETTIVO**

Il Provv. 94902 del 2.8.2013 ha fornito chiarimenti in materia di esonero soggettivo, ovvero di quei soggetti, concedenti o utilizzatori che automaticamente non sono obbligati alla comunicazione.

* non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir[[5]](#footnote-5).
* In caso di utilizzo dei beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l’obbligo di comunicazione

|  |
| --- |
| **Tale esonero opera indipendentemente dal fatto che i beni costituiscano fringe benefit per l’amministratore.** |

Inoltre:

* nessuna comunicazione è dovuta anche nell’ipotesi in cui gli utilizzatori siano soci amministratori di società di persone e ciò indipendentemente dalla posizione assunta nel Modello Unico. Anche l’imprenditore individuale, per i beni da lui stesso (auto)concessi in “godimento personale”, è escluso dall’obbligo di comunicazione, così come i professionisti, le associazioni professionali, nonché le società semplici anche nell’ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci.
* Nel caso in cui l’amministratore sia un professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista), si ritiene che la comunicazione non debba essere effettuata.
* Infine il provv. 2.8.2013 n. 94902 ha escluso l’obbligo di comunicazione quando i beni, rientranti nella categoria "altro", sono di valore superiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA. In altri termini, nel caso di altri beni (ad esempio telefoni, computer portatili) la comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.

**I BENI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

I beni oggetto di comunicazione, in linea generale possono essere:

* i beni merce;
* i beni strumentali;
* i beni patrimonio (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa).

All’interno di tali categorie, le istruzioni alla comunicazione prevedono come inclusi nell’adempimento i seguenti specifici beni (siano essi beni merce, strumentali e/o patrimonio, cioè indipendentemente dalla destinazione che per essi il concedente decide di attribuire).

Essi saranno quindi:

* + autovetture,
	+ altri veicoli,
	+ unità da diporto,
	+ aeromobili,
	+ immobili,
	+ altri beni (PC, Tablet, telefoni cellulari ecc…)

**IL MECCANISMO DI ASSEGNAZIONE ED IL CALCOLO DEL VALORE**

Appare ora necessario comprendere, qualora si sia appurata la sussistenza dell’obbligo a comunicare la fattispecie di assegnazione in godimento del bene, quali siano i valori indicare, poiché come si evince, anche da tale conteggio potrebbero scaturire delle esclusioni.

Inoltre il valore da indicare a titolo di godimento è uno dei dati necessari alla compilazione del modello



|  |
| --- |
| **Importante chiarimento della circ. 24/E72012***Per esigenze di certezza e di documentabilità, al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, si ritiene opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.*In aggiunta, la circolazione. 36/E del 24 settembre 2012, si è ulteriormente espressa come segue al paragrafo n. 1.*Certificazione**Al fine di determinare la misura del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, per esigenze di certezza e di documentabilità, la circolare del 15 giugno 2012 n. 24/E ha ritenuto opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta* di data *certa antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene. Detta precisazione è volta a chiarire l’opportunità, in un’ottica di correttezza e trasparenza dei rapporti tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, che gli elementi essenziali dell’accordo tra concedente ed utilizzatore, quali il corrispettivo, l’inizio e la durata del godimento del bene, risultino documentati, fin dall’inizio, in modo certo ed oggettivo. Tale esigenza appare particolarmente rilevante nel caso in esame, in considerazione della correlazione tra le parti interessate. Peraltro, la predisposizione di adeguata documentazione di data certa, in cui sono evidenziati i contenuti del rapporto, appare utile nel precipuo interesse delle parti, in* quanto, *idonea ad evidenziare la mancanza di volontà di porre in essere arbitraggi fiscali sulla base di scelte di convenienza economica dell’ultimo momento. Si precisa, tuttavia, che in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo.* |

|  |
| --- |
| REGOLA GENERALE:NON SUSSISTE OBBLIGO DI ADEMPIMENTO NEL CASO IN CUI IL VALORE DI MERCATO DEL BENE ASSEGNATO IN GODIMENTO SIA UGUALE AL VALORE DEL GODIMENTO MEDESIMO.**ESEMPIO** **Concessione di un immobile del valore di mercato di 40.000 ad un socio di srl che lo utilizza quale abitazione a fronte di un corrispettivo di euro 40.000.**In questo caso non sussiste obbligo di comunicazione poiché reddito alcuno emerge in capo al socio utilizzatore. |

Infatti, come detto occorre, al fine di comprendere quali valori da indicare nel modulo, avere ben presenti tre elementi di calcolo:

(A) = IL VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL BENE

(B) = IL VALORE DI CONCESSIONE ALL’UTILIZZATORE

(C) = L’EVENTUALE AMMONTARE DEI COSTI INDEDUCIBILI IN CAPO AL CONCEDENTE IL BENE.

|  |
| --- |
| **MECCANISMO DI CALCOLO (E RATIO DELL’ADEMPIMENTO)****(A) – (B) – (C) = VALORE DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE IN CAPO AL SOGGETTO UTILIZZATORE (QUADRO RL).****Da segnalare:****EFFETTI IN CAPO ALL’UTILIZZATORE: ASSOGGETTAMENTO DEL VALORE, COME MAGGIOR REDDITO, DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELLA FORMULA DI CUI SOPRA****EFFETTI IN CAPO AL CONCEDENTE: INIBIZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI DEDURRE I COSTI CONNESSI AL BENE CONCESSO IN GODIMENTO** |

Chiariamo con un esempio.

**ESEMPIO N. 1:**

Un bene immobile di proprietà di una srl concesso in uso gratuito ad un socio ha un valore di mercato (il cui significato dopo chiariremo) di euro 20.000.

Per riprendere quindi la legenda di cui sopra:

(A) = IL VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL BENE = EURO 20.000

(B) = IL VALORE DI CONCESSIONE ALL’UTILIZZATORE = EURO ZERO

(C) = L’EVENTUALE AMMONTARE DEI COSTI INDEDUCIBILI IN CAPO AL CONCEDENTE IL BENE (TRALASCIAMO PER ORA LA COMPONENTE DEI COSTI INDEDUCIBILI DI CUI DIREMO PIU’ AVANTI)

Applicando i numeri all’esempio:

**20.000 – 0 = 20.000**

**VALORE DA DICHIARARE IN CAPO AL SOCIO UTILIZZATORE DELL’IMMOBILE**

**ESEMPIO N. 2:**

Un imprenditore individuale concede alla moglie l’utilizzo gratuito della propria autovettura. Il valore di godimento di mercato è pari ad euro 4.660 mentre i costi indeducibili (trattandosi di autovettura deducibile al 20%) sono pari ad euro 1.950.

(A) = IL VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL BENE = EURO 4.660

(B) = IL VALORE DI CONCESSIONE ALL’UTILIZZATORE = EURO ZERO

(C) = L’EVENTUALE AMMONTARE DEI COSTI INDEDUCIBILI IN CAPO AL CONCEDENTE IL BENE = EURO 1.950

Applicando i numeri all’esempio:

**4.660 – 0 - 1.950 = 2.710**

**VALORE DA DICHIARARE IN CAPO AL CONIUGE UTILIZZATORE**

|  |
| --- |
| **I COSTI INDEDUCIBILI, IN VIRTU’ DEL FATTO CHE COSTITUISCONO MAGGIORE REDDITO IMPONIBILE PER IL SOGGETTO CONCEDENTE, AL FINE DI EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI VANNO DECURTATI DAL CALCOLO DEL MAGGIORE REDDITO IN CAPO AL SOGGETTO UTILIZZATORE.** |

**Modalità di determinazione del valore di mercato del godimento**

L’art. 67, co.1, lett. h-ter), TUIR prevede la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito **costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene**.

Il valore di mercato del diritto di godimento, da confrontare successivamente con il corrispettivo annuo, ai fini della determinazione del reddito in capo all’utilizzatore, è determinato ai sensi del **comma 3 dell’articolo 9 del TUIR**, secondo il quale occorre fare riferimento al *“(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”[[6]](#footnote-6)***La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell’anno.**

**IL CASO PARTICOLARE DELLE AUTOVETTURE**

Le richiamate disposizioni prevedono la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito che sia costituito, come scritto, dalla differenza tra:

* il valore di mercato del diritto di godimento e
* il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene.

**IL VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL MEZZO -** La circ. 24/E/2012 precisa, come visto in precedenza (vedasi anche nota n. 6 a piè di pagina) che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9, TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al *“(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”*

La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell’anno.

**Per l’individuazione del valore normale del diritto di godimento di un’autovettura, IN PARTICOLARE, va utilizzato il metodo previsto dall’art. 51, comma 4, TUIR, ossia il principio del “fringe benefit” in capo al dipendente e pertanto facendo riferimento al:**

 ***“… 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia …”***

|  |
| --- |
| **Per l’anno 2015 il riferimento è estrapolabile al seguente link****http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-19&atto.codiceRedazionale=14A09601** |

A nulla rileva il corrispettivo corrisposto per il mezzo all’atto dell’acquisto.

**I CASI PARTICOLARI**

**Dopo avere esposto in via sommaria le regole generali di adempimento, rimandando per le norme di compilazione e per i dettagli della prassi alle regole impartite dalle norme e dai documenti che si riportano fra parentesi (Provv. 166485 del 16.11.2011, Circ. 24/E del 15.06.2012, Provv n. 94902 del 2.8.2013), vogliamo ora affrontare l’argomento inerente quei casi particolari che possono destare dubbi circa la loro inclusione nell’adempimento.**

**I casi che si vuole esporre sono i seguenti, sono casi particolari, essi, che spaziano dall’obbligo o meno di comunicazione**

1. **Famigliare del socio**
2. **Ex socio che ha fruito del bene**
3. **Assegnazione del bene al socio con una minima percentuale di partecipazione al capitale sociale**
4. **Assegnazione del bene al socio con percentuali differenti di partecipazione al capitale sociale e agli utili**
5. **Socio con partecipazione indiretta rispetto al capitale sociale della società concedente il bene**
6. **L’indicazione del valore del godimento del bene anche se non versato dall’utilizzatore**
7. **Il caso dei beni che implicano indeducibilità parziale o totale di alcuni costi (ad esempio le autovetture)**

Casi particolari di inclusione soggettiva

1. **Concessione in godimento al famigliare del socio**

La comunicazione è obbligatoria, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla regola generale (corrispettivo di godimento inferiore al valore di mercato di godimento del bene o addirittura corrispettivo di godimento pari a zero e valore del bene superiore ad euro 3.000 oltre ad IVA), ma in presenza non del socio quanto di un suo famigliare. Infatti il famigliare deve essere collegato al socio dal vincolo di parentela previsto ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, sono, quindi tali: il coniuge del socio, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado di parentela.

1. **Ex socio che ha fruito del bene**

Anche in questo caso qualora ricorrano i requisiti previsti dalla regola generale (corrispettivo di godimento inferiore al valore di mercato di godimento del bene o addirittura corrispettivo di godimento pari a zero e valore del bene superiore ad euro 3.000 oltre ad IVA) ma in presenza di un ex socio, cioè di un soggetto che è appartenuto alla compagine sociale in passato ma al momento della presentazione della comunicazione egli non è più socio. L’adempimento si rende obbligatorio in funzione solo ed esclusivamente del fatto che egli o un suo famigliare) ha goduto del bene nell’anno d’imposta 2015.

1. **Assegnazione del bene al socio con una minima percentuale di partecipazione al capitale sociale**

Cosi come visto nel caso precedente, non rileva al momento della dell’invio della comunicazione la presenza o meno di un socio enlla compagine sociale, fermo rimanendo il godimento del bene nell’anno 2015, secondo i requisiti già citati e previsti dalla regola generale, a maggior ragione, vige l’obbligo di comunicazione indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale, sia essa minima (ad esempio 1%, sia essa massima 99%); ciò in quanto la ratio della norma è quella di individuare, come detto, quei beni che pur rimanendo nella sfera giuridica dell’azienda (società/impresa) concedente vengono utilizzati per fini privati o promiscui dall’utilizzatore medesimo

1. **Assegnazione del bene al socio con percentuali differenti di partecipazione al capitale sociale e agli utili**

Anche in questo caso, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale e agli utili, in caso di differenza fra le stesse, si ricade nel caso precedente.

1. **Socio con partecipazione indiretta rispetto al capitale sociale della società concedente il bene**

La partecipazione indiretta è una partecipazione che ricorre quando una società è legata a un'altra attraverso la partecipazione al capitale sociale di una società intermedia che a sua volta è socia della seconda. Pertanto, qualora ricorrano i già citati requisiti previsti dalla regola generale, qualora il socio appartenga ad una compagine sociale di una società a sua volta legata ad altra società da partecipazione al capitale sociale di quest’ultima sarà necessario adempiere all’obbligo di presentazione della comunicazione dei beni ai soci.

Casi particolari di inclusione oggettiva

1. **L’indicazione del valore del godimento del bene anche se non versato dall’utilizzatore**

La comunicazione dell’assegnazione in godimento dei beni ai soci va presentata, qualora ricorrano le condizioni, anche nel particolare caso in cui l’utilizzatore non abbia, nell’anno d’imposta 2015 corrisposto il corrispettivo per il godimento (qualora esso, non sia ovviamente uguale a zero ma sia inferiore al valore di mercato del godimento del bene). Ciò che rileva, infatti secondo la norma, non è il saldo del corrispettivo ma il mero utilizzo del bene per il quale il corrispettivo è dovuto.

1. **Il caso dei beni che implicano indeducibilità parziale o totale di alcuni costi (ad esempio le autovetture).**

Nel caso di assegnazione di un bene che in capo al concedente è caratterizzato dalla deducibilità parziale dei costi, tale quota indeducibile NON dovrà essere imputata all’utilizzatore poiché in virtù della loro indeducibilità essi costituiranno in capo all’utilizzatore, maggior valore imponibile ai fini delle imposte dirette. Gioco forza, quindi, che al fine di evitare una doppia imposizione tali costi non debbano confluire nell’ammontare del reddito derivante dal godimento e da imputare all’utilizzatore.

**ESEMPIO N. 1**

* La società Franco Srl è partecipata da due soci Franco Rossi con partecipazione al 70% e Stefano Bianchi (anche amministratore) con quota pari al 30%.
* La società è proprietaria di un immobile ad uso abitativo concesso in utilizzo al socio Franco Rossi a partire dal 1 marzo 2015 ad un corrispettivo annuo di 2.000 euro.

**A – DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA**

* La società dovrà comunicare la concessione in uso del bene al socio Franco Rossi. Nel frontespizio del modello la società indicherà nel campo qualifica il codice “2” (soggetto diverso da persona fisica) mentre nel campo “Tipo soggetto” indicherà il codice “G” (società di capitali).



**B – LA COMPILAZIONE**

* Nel quadro BG1 vanno indicati i dati anagrafici del socio che ha in uso l’immobile avendo cura di evidenziare il codice 1 (persona fisica) nel campo “Qualifica” e il codice “A” (soci residenti e non) nel campo tipo di soggetto.
* Nella sezione “Tipologia di utilizzo” andrà barrata la casella 1 (Esclusivo). Nella sezione “Dati del contratto” la casella “Caso d’uso” Secondo le istruzioni come data di inizio andrà indicato 01.03.2015, e la data fine utilizzo 31.12.2015 (anche se poi la stessa si protrae anche nel 2016).



**1 03 2015**

**31 12 2015**

* Nella sezione “Bene concesso in godimento” andrà barrata la casella “Immobile” e compilato il campo 2, comune in cui è ubicato l’immobile, e in campo 3 la provincia. In colonna 4 e 5 andranno rispettivamente indicati il Foglio e la Particella catastale che identificano l’immobile concesso in uso.

**31 12 2014**

**31 12 2014**

**31 12 2014**



* Infine il Corrispettivo pagato dal socio alla società pari a € 2.000 per l’utilizzo del bene dovrà essere indicato in colonna 1 e nel campo 2 il valore di mercato pari ad euro 6.000.



**6.000**

**2.000**

**Esempio n. 2**

* Alpha Srl è partecipata da due soci Giuseppe Rossi con partecipazione al 40% e Stefano Bianchi (anche amministratore) con quota pari al 60%.
* La società possiede un’auto che è data in uso al socio Giuseppe Rossi il quale corrisponde alla società la somma di euro 1.600 annui. Il Fringe benefit sull’auto è di euro 3.165.

A – DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA (AD ESEMPIO L’UTILIZZATORE)

* Il socio Giuseppe Rossi comunica la concessione in uso del bene. Nel frontespizio del modello indicherà nel campo qualifica il codice “1” (socio) mentre nel campo “Tipo soggetto” indicherà il codice “A” (socio residente e non).

B – COMPILAZIONE

Va compilato un intercalare con i dati della società che concede il bene in uso al socio avendo cura di evidenziare il codice 2 (soggetto diverso da persona fisica) nel campo “Qualifica” e il codice “G” (società di capitali) nel campo tipo di soggetto.



* Nella sezione “Tipologia di utilizzo” andrà barrata la casella 1 (Esclusivo). Nella sezione “Dati del contratto” andrà barrata la casella “Altro”; come data di inizio andrà indicato 01.01.2014 anche se la concessione in uso risale al 2013, e la data fine utilizzo 31.12.2014.

**01 01 2014**



01 01 2015 31 12 2015

* Nella sezione “Bene concesso in godimento” andrà barrata la casella “Autovetture” e compilato il campo 3, indicando il numero di telaio dell’auto in uso al socio.



Infine nella sezione Corrispettivo relativo al bene dovrà essere indicato in colonna 1 il corrispettivo relativo al bene (nel caso di specie 1.600) e nel campo 2 il valore di mercato pari ad euro 3.165.



**LE SANZIONI**

**Omessa presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e/o famigliari**

Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri l’art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 prevede:

* una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare
* la sanzione di cui al punto precedente è dovuta in solido fra concedente ed utilizzatore.

l’art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 prosegue poi, relativamente alle sanzioni affermando che:

*Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*

Nella pratica,

le disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies 36-quaterdecies prevedono

* che iI costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile, nonché
* la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.

Pertanto, per tornare alla sanzione prevista per la omessa o incompleta o non veritiera comunicazione di cui si parla, qualora

* i contribuenti che hanno concesso in godimento un bene soggetto a comunicazione abbiano reso indeducibili i costi inerenti il bene medesimo
* i contribuenti che hanno avuto in godimento il bene abbiano reso tassabile, in capo ad essi medesimi, la differenza fra il valore del godimento di mercato ed il corrispettivo

allora:

in tali casi la sanzione da applicare andrà dal 250,00 a 2.000,00 euro, come previsto dall’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97. Sanzione da considerare comunque sempre in solido ra concedente ed utilizzatore.

**La definizione agevolata**

È comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad 1/3, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.

**LA COMUNICAZIONE DEI FINAZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI**

**LA RATIO DELLA NORMA**

Come sopra analizzato l’obbligo di comunicazione telematica in scadenza il prossimo 31 ottobre (il 30.10 cade di domenica) **riguarda anche l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci nel corso del 2015**. Si tratta di un adempimento autonomo e distinto che va espletato indipendentemente dagli obblighi sussistenti in tema di comunicazione in godimento dei beni ai soci.

Come si evince dalle istruzioni e dal Provvedimento citato nella successiva tabella quanto segue:

|  |
| --- |
| Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 ha previsto che vada comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata: • nei confronti della società e dell’impresa; effettuati• dalle sole persone fisiche, siano essi soci o familiari dell’imprenditore;da qua ne consegue una**PRIMA ESCLUSIONE** Non vanno comunicati i versamenti eseguiti da soci soggetti collettivi (società o enti) e dai familiari dei soci; **ESEMPIO:**I FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEI GRUPPI SOCIETARI NON VANNO COMUNICATI. NEL CAS DI UNA SOCIETA’ PARTECIPATA DA ALTRA SOCIETA’, QUALORA INTERCORRESSE UN RAPPORTO DI FINANZIAMENTO QUESTO SAREBBE ESCLUSO DALL’OBBLIGO DI COMNICAZIONE.**L’IMPORTO**L’ammontare del finanziamento o della capitalizzazione vanno comunicati per un importo complessivo pari o superiore a 3.600,00 euro; tale limite va distinto come segue:* ai finanziamenti annui da un lato, suddivisi per soggetto finanziatore
* alle capitalizzazioni annue, suddivise per soggetto che procede all’apporto a titolo di capitalizzazione

da qua ne consegue una  **SECONDA ESCLUSIONE** * non vanno comunicate le operazioni di finanziamento **o** capitalizzazione effettuate per importi inferiori ad euro 3.600, da ciò ne consegue che
* non vanno comunicate **le singole** operazioni di finanziamento e capitalizzazione, ricevute dal beneficiario nel medesimo anno d’imposta, che fanno capo allo stesso soggetto “erogante” se le stesse, prese singolarmente hanno un valore inferiore ad euro 3.600 (ciò anche se complessivamente, cioè sommate, le stesse superano la soglia limite di euro 3.600) (si veda esempio n. 1)
* qualora uno stesso soggetto effettuasse entrambe le tipologie di apporti, ma solo una di esse fosse sopra la soglia di euro 3.600, la situazione che si configurerà prevedrà l’obbligo di comunicazione solo per l’apporto sopra il limite NON attraendo l’altro apporto nell’obbligo di comunicazione (si veda esempio n. 2)

**ESEMPIO N. 1**SOCIO CHE EFFETTUA UN FINAZIAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 2.500 A MARZO 2015 E SUCCESSIVAMENTE PROCEDE CON UN VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE A GIUGNO 2015, PER UN IMPORTO DI EURO 2.700. NONOSTANTE LA SOMMA DEGLI APPORTI SUPERI LA SOGLIA LIMITE DI EURO 3.600 (EURO 5.200), LA SINGOLA TIPOLOGIA DI APPORTO NON ARRIVA A TALE VALORE DI EURO 3.600, PERTANTO NON VIGERA’ L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.**ESEMPIO N. 2**SOCIO CHE EFFETTUA UN FINANZIAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 2.500 A MARZO 2015 E SUCCESSIVAMENTE PROCEDE CON UN VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE A GIUGNO 2015, PER UN IMPORTO DI EURO 8.700.VIGERA’ IN COSTANZA DI TALE SITUAZIONE SOLAMENTE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER IL VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE DI EURO 8.700 (COME DETTO, CIO’ NON ATTRAE NELLA COMUNICAZIONE IL PRIMO FINANZIAMENTO EFFETTUATO DI EURO 2.500 DEL MARZO 2015).**ESEMPIO N. 3**SOCIO CHE EFFETTUA PIU’ APPORTI DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA, AD ESEMPIO FINAZIAMENTO COME SEGUE: 1.500 A MARZO 2015, 1.500 A LUGLIO 2015, 1.500 A SETTEMBRE 2015. IN TALE SITUAZIONE VIGE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE POICHE’ LA TIPOLOGIA DI APPORTO E’ SEMPRE LA MEDESIMA MA IL COMPLESSIVO AMMONTARE DEI VERSAMENTI SUPERA IL LIMITE DI EURO 3.600 (TOTALE: EURO 4.500).**COME CALCOLARE L’AMMONTARE DELLE OPERAZIONI**Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni, effettuate nello stesso periodo d’imposta, al socio o al familiare dell’imprenditore.Utili indicazioni si possono reperire dalle istruzioni alla comunicazione con un’unica precisazione: IL MODELLO NON È STATO MODIFICATO DOPO LA SUA APPROVAZIONE, PERTANTO L’UNICA COSA DA CONSIDERARASI SUPERATA E’ L’ANNO DI RIFERIMENTO DELL’OPERAZIONE (2015 IN LUOGO DELL’ANNO 2012)**ECCEZIONE ALLE REGOLE DI CUI SOPRA****Non sono soggetti all’obbligo di comunicazione gli apporti già conosciuti dall’Amministrazione finanziaria con la conseguenza che la comunicazione non è dovuta in tutti i casi in cui l’atto a contenuto patrimoniale è stato registrato**. Ciò significa che anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di obbligo a fini comunicativi, tale obbligo viene meno se i dati SONO GIA’ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE, ad esempio poiché formalizzati in un atto notarile.**LA RINUNCIA AI FINANZIAMENTI**La rinuncia ai finanziamenti non deve essere comunicata, fatto salvo il caso in cui non sia previsto un esborso di denaro ad altro titolo (es. apporto). |

In merito alla gestione dei modelli ricordiamo che, laddove debbano essere compilati contemporaneamente i campi “ammontare dei finanziamenti” e “valore delle capitalizzazioni”, occorre gestire separati intercalari per ciascuna fattispecie; se il socio ha erogato più di un finanziamento o di un apporto, va indicato il valore complessivo e la data dell’ultimo finanziamento o dell’apporto più recente, senza dover gestire in separati intercalari i dati di ciascun versamento.

I CASI PRATICI

**ESEMPIO N. 1 – FINANZIAMENTO DEI SOCI**

* La Rossi Srl è composta dai soci Franco Baggio e Paolo Antonello i quali partecipano per il 50%
* Nel corso del 2015 i soci hanno effettuato (pro quota) i seguenti finanziamenti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Evento** | **Importo Socio Baggio** | **Importo socio Antonello** |
| 15.04.2015 | Versamento | + 7.000 | +7.000 |
| 20.06.2015 | Versamento | +5.000 | +5.000 |
| 15.11.2015 | Versamento | +2.000 | +2.000 |
| 23.12.2015 | Restituzione | -12.000 | -12.000 |
| **TOTALE** |  | **2.000** | **2.000** |

**A – DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA**

* La società dovrà comunicare l’importo dei finanziamenti effettuati da ciascun socio. Nel frontespizio del modello, pertanto, indicherà nel campo qualifica il codice “3” mentre il campo “Tipo soggetto” indicherà il codice “G”.



**B - LA COMPILAZIONE**

* Per ciascun socio, inoltre, verrà compilato un intercalare con i dati anagrafici avendo cura di evidenziare il codice 1 nel campo “Qualifica” e il codice “A” (soci residenti e non) nel campo tipo di soggetto
* Nella sezione “Dati del contratto” andrà indicato nel campo “Data della stipula o del finanziamento o della concessione” la data dell’ultima operazione (nel caso di specie 15.11.2015) avendo poi cura di indicare che si tratta di finanziamenti barrando la relativa casella nel campo 7



**X**

**15 11 2015**

* Infine nella sezione Finanziamenti/capitalizzazioni dovrà essere indicato, per ciascun socio, l’importo dei finanziamenti effettuati in colonna 1 evidenziando l’importo di quanto complessivamente versato nel corso dell’anno al lordo delle restituzioni. Nel caso di specie 14.000 (ovvero 50% di 28.000).

**Le sanzioni**

Il DL 138/2011 non prevede espressamente sanzioni in materia di violazione degli obblighi comunicativi relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, tuttavia occorre ricordare che al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (fornendo le risposte ai quesiti posti durante il Videoforum di Italia Oggi del 22.1.2014) ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista **dall’art. 13 co. 2 del DPR 605/73**, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,00 a 5.164,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

*Quesito n. 8. Il legislatore, con il Dl n. 138/2011, non ha contemplato alcuna specifica disciplina sanzionatoria in caso di mancato o inesatto adempimento della comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni. Si chiede, pertanto, la conferma dell'inapplicabilità di sanzioni in caso di omissioni e/o inesattezze.*

*R: Dott. Luigi Stefanucci (Direzione Centrale accertamento, Settore analisi e Strategie, Ufficio Basi dati e Strumenti di analisi)*

*Trattandosi di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dpr n. 605/1973.*

**La definizione agevolata**

È comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad 1/3, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.

**CHECK LIST**

|  |
| --- |
| **COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI*****(La check list relativa al presente adempimento presenta due schede uguali poiché l’operatore potrebbe trovarsi di fronte alla compilazione di più beni concessi in godimento, all’occorrenza potrà riprodurre e compilare più schede relative a beni diversi)*** |
| **BENE\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\*fornire una breve descrizione del bene (es. autovettura, marca, targa…. Oppure immobile tipologia catastale A02 ecc…)** |
| * Data di inizio e fine concessione

DAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ AL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Per tutto il 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TIPOLOGIA DI BENE | ESTREMI IDENTIFICATIVI |
| A | Autovettura | Targa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telaio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| B | Altro veicolo | Targa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telaio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| C | Unità da diporto | * Natanti da diporto
* Imbarcazioni da diporto
* Navi da diporto
 | Metri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Altre informazioni utili \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| D | Aeromobile | Categoria dell’aeromobile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Potenza motore in KW\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Altre informazioni utili \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| E | Immobile | Categoria\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Foglio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Particella \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| F | Altro  | Dati identificativi se presenti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Corrispettivo relativo al bene concesso in godimento (relativo alla durata della concessione) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valore normale di mercato del godimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO CONCEDENTE****(società o impresa individuale)** | Denominazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune del domicilio fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO UTILIZZATORE****(Persona non fisica)** | Denominazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune del domicilio fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO UTILIZZATORE (persona fisica)** | Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sesso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune o Stato estero di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO UTILIZZATORE****(familiari dei soci o familiari dell’imprenditore)** | Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Codice fiscale socio (se utilizzatore è familiare socio)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sesso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune o Stato estero di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Stato estero di residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Tipologia di utilizzo** |  0 Utilizzo esclusivo 1 Utilizzo non esclusivo 2 Subentrante  Data del subentro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Tipologia del contratto** |  1 Comodato 2 Caso d’uso 3 Altro |
|  |  |
| Si ricade in casi di esclusione in caso di: | * beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir.
* beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l’obbligo di comunicazione.
* Beni dati in utilizzo ai soci amministratori di società di
* Beni (auto)concessi in “godimento personale” dall’imprenditore individuale
* Beni dai in uso all’amministratore/professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista, avvocato).
* Beni, rientranti nella categoria "altro", se di valore inferiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA.
 |
| **BENE\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\*fornire una breve descrizione del bene (es. autovettura, marca, targa…. Oppure immobile tipologia catastale A02 ecc…)** |
| * Data di inizio e fine concessione

DAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ AL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Per tutto il 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TIPOLOGIA DI BENE | ESTREMI IDENTIFICATIVI |
| A | Autovettura | Targa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telaio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| B | Altro veicolo | Targa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telaio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| C | Unità da diporto | * Natanti da diporto
* Imbarcazioni da diporto
* Navi da diporto
 | Metri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Altre informazioni utili \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| D | Aeromobile | Categoria dell’aeromobile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Potenza motore in KW\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Altre informazioni utili \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| E | Immobile | Categoria\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Foglio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Particella \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| F | Altro  | Dati identificativi se presenti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Corrispettivo relativo al bene concesso in godimento (relativo alla durata della concessione) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valore normale di mercato del godimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO CONCEDENTE****(società o impresa individuale)** | Denominazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune del domicilio fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO UTILIZZATORE****(Persona non fisica)** | Denominazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune del domicilio fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO UTILIZZATORE (persona fisica)** | Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sesso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune o Stato estero di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO UTILIZZATORE****(familiari dei soci o familiari dell’imprenditore)** | Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Codice fiscale socio (se utilizzatore è familiare socio)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sesso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune o Stato estero di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Stato estero di residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Tipologia di utilizzo** |  0 Utilizzo esclusivo 1 Utilizzo non esclusivo 2 Subentrante  Data del subentro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Tipologia del contratto** |  1 Comodato 2 Caso d’uso 3 Altro |
| Si ricade in casi di esclusione in caso di: | * beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir.
* beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l’obbligo di comunicazione.
* Beni dati in utilizzo ai soci amministratori di società di
* Beni (auto)concessi in “godimento personale” dall’imprenditore individuale
* Beni dai in uso all’amministratore/professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista, avvocato).
* Beni, rientranti nella categoria "altro", se di valore inferiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA.
 |

|  |
| --- |
| **FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI ALLA SOCIETÀ** |
| * **FINAZIAMENTI**
	+ DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IMPORTO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	+ DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IMPORTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	+ DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IMPORTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* **CAPITALIAZZAZIONI**
	+ DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IMPORTO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	+ DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IMPORTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	+ DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IMPORTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **SOGGETTO BENEFICIARIO****(società o impresa individuale)** | Denominazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune del domicilio fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO EROGANTE****(Persona non fisica)** | Denominazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune del domicilio fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **SOGGETTO EROGANTE****(Persona non fisica)** | Denominazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune del domicilio fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Dati del soggetto (persona fisica)** | Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sesso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune o Stato estero di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Dati del soggetto (persona fisica)** | Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sesso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune o Stato estero di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. ***Provv. n. 94902 del 2 agosto 2013*** *- Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36- sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - … omissis… MOTIVAZIONI - Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del 16 novembre 2011, con il quale è stata data attuazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 36-sexiesdecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il provvedimento circoscrive l’ambito oggettivo della comunicazione, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti e nel contesto di un rinnovato rapporto di fiducia nei confronti dei contribuenti, tenuto conto anche delle osservazioni delle associazioni di categoria Prevede che, a decorrere dall’anno 2012, i soggetti obbligati devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento e può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore. Il provvedimento prevede che eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.* [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Provv. n. 94904 del 2 agosto 2013 -*** *Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. Attuazione dell'articolo 2, comma 36- septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. – … omissis… MOTIVAZIONI - La disposizione di cui all'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l'Agenzia delle entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Il suddetto intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito. Sulla base dell’articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, il provvedimento dispone che la comunicazione debba riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai soci o dai familiari dell’imprenditore. Al fine di semplificare l’adempimento, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue. Inoltre, il provvedimento prevede l’esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Provv. n. 37049 del 13 marzo 2012, Provv. n. 37550 del 25 marzo 2013, Provv. n. 133184 del 17 settembre 2012 – tali provvedimenti hanno di continuo prorogato la scadenza originaria come segue:*

***Provv. n. 37049 del 13 marzo 2012 -*** *1.1. Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, è prorogato al 15 ottobre 2012.*

***Provv. n. 37550 del 25 marzo 2013 -*** *1.1 Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 31 marzo 2013, è ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2013.*

***Provv. n. 133184 del 17 settembre 2012 -*** *1.1 Il termine previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 15 ottobre 2012, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013.* [↑](#footnote-ref-3)
4. ***art. 67, co. 1, lett. h-ter), TUIR*** *- … omissis… la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente - Art. 54 - Art. 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo* [↑](#footnote-ref-5)
6. La circ. 24/E si esprime in merito come segue:

*PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DI GODIMENTO DEL BENE: FARE RIFERIMENTO PER QUANTO POSSIBILE ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.*

*In sostanza, per individuare il valore normale del diritto di godimento di un bene dell’impresa dato in uso, da confrontare con il corrispettivo pattuito per il godimento dello stesso, occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:*

*- da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;*

*- dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.*

*Con particolare riferimento ai beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si ritiene che il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.* [↑](#footnote-ref-6)